

Allegato 2

Ammisibilità delle spese

Sono ammesse a finanziamento **esclusivamente** le spese sostenute **dopo il 01/01/2007** come indicato dalla deliberazione CIPE n. 166/2007.

SPESA DEI BENEFICIARI

1. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere effettuate in denaro fatte salve le deroghe di cui al successivo comma 5.
2. Le spese ammissibili nel caso di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato sono quelle riconosciute dalla Commissione europea nella relativa decisione di autorizzazione dell'aiuto o, in caso di aiuti esentati dall'obbligo di notifica, quelle previste dai relativi regolamenti di esenzione.
3. Fatta salva la previsione di cui al precedente comma, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale e agli articoli da 43 a 46 del regolamento di attuazione della Commissione N 1828/06
4. Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale e/o comunitario.
5. Sono assimilate alle spese di cui al precedente comma 1 anche l'ammortamento, i contributi in natura e le spese generali alle condizioni sotto specificate
6. Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato spesa ammissibile, a condizione che
 - a) il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;
 - b) tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in questione.
7. I contributi in natura, afferenti all'operazione, vengono considerati spese ammissibili purché:
 - a) consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali;
 - b) il loro valore possa essere oggetto di revisione contabile e di valutazione indipendenti;
 - c) si applichino, all'occorrenza, le disposizioni dei successivi articoli “acquisto di materiale usato”, “acquisto di terreni” e “acquisto di beni immobili”.
8. Le spese generali sono considerate spese ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all'operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato, fatte salve eccezioni previste nei regolamenti.

ONERI FINANZIARI E DI ALTRO GENERE E SPESE LEGALI

1. Gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari non sono spese ammissibili.
2. Qualora l'esecuzione dell'operazione richiede l'apertura di uno o più conti bancari, le spese ad essi afferenti sono ammissibili.
3. Sono ammissibili le spese per consulenze legali, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'autorità di gestione.

4. Le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari sono ammissibili qualora tali garanzie siano previste dalle normative vigenti o da prescrizioni dell'Autorità di gestione.
5. Le ammende e le penali non sono ammissibili.

ACQUISTO DI MATERIALE USATO

1. L'acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni:
 - a) il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale;
 - b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
 - c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono risultare adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.

ACQUISTO ED INTERVENTI SUI TERRENI

1. L'acquisto e/o l'esproprio di aree, rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FAS alle seguenti condizioni:
 - a) deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto/esproprio del terreno e gli obiettivi dell'operazione;
 - b) la percentuale della spesa ammissibile totale dell'operazione rappresentata dall'acquisto/esproprio del terreno non può superare il 10 % della sommatoria degli importi ammissibili per opere, impianti, arredi necessari al recupero delle aree stesse (importo stimato per base d'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA), con l'eccezione dei casi menzionati al comma 2; detto importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base degli importi contrattuali;
 - c) un professionista qualificato indipendente o un organismo debitamente autorizzato deve fornire un certificato nel quale si conferma che il prezzo d'acquisto non è superiore al valore di mercato.
2. Nel caso di operazioni a tutela dell'ambiente la spesa per l'acquisto/esproprio di terreni è ammissibile per una percentuale più elevata del 10% quando vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'acquisto/esproprio è stato effettuato sulla base di una decisione positiva da parte dell'autorità di gestione,
 - b) il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella suddetta decisione,
 - c) il terreno non ha una destinazione agricola salvo in casi debitamente giustificati decisi dall'autorità di gestione,
 - d) l'acquisto/esproprio viene effettuato da parte o per conto di un'istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.
3. Sono ammissibili le spese per bonifica di aree, previo rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", nel senso che, laddove noto, è il soggetto responsabile dell'inquinamento a doversi far carico dei relativi costi;
4. Sono altresì ammissibili le spese per impianti e reti tecnologiche.

ACQUISTO DI BENI IMMOBILI

1. L'acquisto e/o l'esproprio di edifici rappresenta una spesa ammissibile nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FAS alle condizioni esposte ai successivi commi.
2. Deve sussistere un nesso diretto fra l'acquisto/esproprio dell'edificio e gli obiettivi dell'operazione
3. E' riconosciuto come ammissibile un importo pari al limite massimo del 50% della sommatoria degli importi ammissibili di opere, impianti, arredi necessari al recupero degli edifici stessi (importo stimato per

base d'appalto, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA); detto importo è comunque soggetto a rideterminazione consuntiva sulla base degli importi contrattuali

4. Deve essere presentato un certificato emesso da un professionista qualificato e indipendente o da un organismo debitamente autorizzato attestante che il prezzo non supera il valore di mercato e che l'immobile è conforme alla normativa nazionale oppure che specifichi i punti non conformi quando l'operazione prevede la loro regolarizzazione da parte del beneficiario.
5. L'immobile deve essere utilizzato per la destinazione e per il periodo stabiliti dall'autorità di gestione.
6. L'edificio può essere utilizzato solo conformemente alle finalità dell'operazione.
7. L'immobile non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o comunitario
8. Qualora l'immobile debba essere acquisito per realizzare l'opera pubblica con la quale presenti interferenze e debba quindi essere prevista la sua demolizione, la spesa è ammissibile integralmente (a titolo indennitario)
9. Sono ammissibili le spese sostenute per arredi, attrezzature ed apparecchiature di nuova fabbricazione, purché inventariabili e strettamente funzionali agli interventi;
10. Non sono ammissibili le spese per il solo acquisto di immobili sui quali non siano attuati interventi di recupero, riconversione, ecc...;
11. Nei casi in cui i beni immobili non siano di proprietà o non sia possibile l'acquisto, il soggetto attuatore deve comunque averne la piena disponibilità, che consenta l'attuazione dell'opera pubblica, secondo le forme stabilite dalla legge, per una durata almeno ventennale.

IVA, ONERI E ALTRE IMPOSTE E TASSE

1. L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario può costituire una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile.
2. Nei casi in cui il beneficiario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini del comma 1.
3. Costituisce, altresì, spesa ammissibile l'imposta di registro, in quanto afferente a un'operazione.
4. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei fondi strutturali è ammissibile, nel limite in cui non possa essere recuperato dal beneficiario.

LOCAZIONE O NOLEGGIO

1. La spesa per la locazione semplice o per il noleggio è ammissibile,

SPESE DI ASSISTENZA TECNICA

1. Sono le spese sostenute per l'attività di preparazione, selezione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione i sono tutte ammesse nei limiti di cui all'articolo 46 del regolamento generale.
2. In particolare, sono ammissibili le spese sostenute dalla PA al fine di avvalersi di consulenze professionali, di servizi tecnico-specialistici, nonché delle dotazioni strumentali necessarie per le diverse attività riportate al comma 1.

SPESE CONNESSE ALLE SINGOLE OPERAZIONI

Sono ammissibili:

1. Le spese, sostenute dai beneficiari, connesse all'esecuzione della specifica operazione purché previste dall'operazione stessa ed espressamente indicate nel relativo preventivo.
2. Le spese tecniche (studi di fattibilità, progettazione, sicurezza, consulenza tecnica, direzione lavori, collaudi) nel limite massimo del 10% del costo dell'investimento
3. Le spese per rilievi, prove di laboratorio, sondaggi archeologici e geologici propedeutici alla progettazione, indagini propedeutiche alla progettazione.
4. Le spese di pubblicità relative alle gare d'appalto
5. Le spese per la predisposizione di cartellonistica di cantiere e targa informativa permanente
6. Le spese per imprevisti ed accantonamenti per adeguamento prezzi, entro i limiti consentiti dalla normativa vigente
7. Sono in ogni caso esclusi interventi di manutenzione ordinaria (lavori eseguiti in amministrazione diretta, opere di sola manutenzione ordinaria svincolata da qualsiasi altro tipo di intervento) mentre quelli di manutenzione straordinaria sono ammessi esclusivamente se funzionali al raggiungimento dell'obiettivo prefissato
8. Non sono comunque ammissibili spese per ammende, penali, controversie legali, contenziosi

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

I giustificativi di spesa, le fatture e la restante documentazione contabile andranno organizzati, conservati, esibiti con riferimento al singolo intervento, attraverso una particolare codificazione che renda possibile la rappresentazione dei movimenti contabili relativi all'intervento finanziato dal POR nell'ambito dei documenti contabili generali del soggetto beneficiario.

La documentazione inerente la realizzazione dell'intervento dovrà essere disponibile, per l'attività di verifica e controllo, fino al terzo anno successivo alla chiusura del POR, ovvero alla chiusura parziale delle Attività, fatte salve le disposizioni previste per i regimi di aiuto.

I soggetti beneficiari dovranno conservare, fino alla data succitata, le seguenti categorie di documenti:

- le registrazioni contabili e/o quelle effettuate dagli organismi o dalle imprese incaricate di eseguire gli interventi;
- le specifiche tecniche e finanziarie dell'intervento;
- i documenti relativi alle procedure di appalto e di aggiudicazione;
- le dichiarazioni trimestrali di spesa;
- le fatture quietanzate o documenti aventi forza probatoria equivalente per ogni voce di spesa sostenuta dal beneficiario o quelle effettuate dagli organismi o dalle imprese incaricate di eseguire gli interventi;
- documenti giustificativi dell'effettiva fornitura di beni e servizi nell'ambito dell'intervento;
- documenti che dimostrano la corretta ripartizione della spesa tra (eventuali) elementi ammissibili e non ammissibili.

I documenti dovranno essere conservati nella loro forma originale oppure in copia fotostatica resi conformi all'originale secondo la normativa nazionale vigente.